



Scheda informativa 15 dicembre 2023

Immigrazione – Direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE

Di cosa si tratta?

Nel 1999 la Svizzera e l'Unione europea (UE) hanno concluso l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) che, a determinate condizioni, consente alle cittadine e ai cittadini dell'UE di vivere, lavorare e studiare in Svizzera. Lo stesso vale per le cittadine e i cittadini svizzeri in relazione all'UE.

Nel 2004 l'UE ha esteso i diritti di soggiorno per le sue cittadine e i suoi cittadini all'interno dell'Unione attraverso la cosiddetta direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE, che disciplina il diritto delle cittadine e dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Tuttavia, la direttiva non contiene alcuna prescrizione sui diritti politici, in particolare sul diritto di voto attivo o passivo. Nessuno Stato membro è tenuto a concedere diritti politici alle cittadine e ai cittadini di altri Paesi dell'UE in virtù della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE.

Finora la Svizzera non ha adottato la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE. Nell'ambito dello sviluppo della via bilaterale, l'UE intende integrare l'ALC con la direttiva. Durante i colloqui esplorativi, l'UE ha acconsentito a tener conto delle specificità della Svizzera in caso di un recepimento della direttiva nell'ALC. Per il Consiglio federale è quindi fondamentale, in primo luogo, limitare le conseguenze per il sistema sociale svizzero nel caso di un tale recepimento; in secondo luogo, rispettare le disposizioni della Costituzione federale sull'espulsione penale dal territorio svizzero (Iniziativa espulsione); e in terzo luogo, mantenere il livello svizzero di protezione dei salari (cfr. anche promemoria sulla protezione dei salari).

Esito dei colloqui esplorativi

Durante i colloqui esplorativi la Svizzera ha potuto far valere le proprie esigenze.

- **Espulsioni dal territorio svizzero:** in questo ambito alla Svizzera dovrebbe essere concessa un'eccezione, che permetterebbe di soddisfare le disposizioni della Costituzione federale riguardanti l'espulsione penale dal territorio svizzero. La Svizzera non adotterebbe alcuna disposizione della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE che, in questo ambito, vada oltre a quanto previsto dall'ALC.
- **Aiuto sociale:** il diritto di soggiorno permanente previsto dalla direttiva, concesso alle cittadine e ai cittadini dell'UE dopo un soggiorno di cinque anni, sarebbe applicabile solo a chi svolge un'attività lavorativa. Tale diritto potrebbe anche essere negato alle persone che, pur essendo disoccupate, secondo il diritto dell'UE svolgono un'attività lucrativa, ma di fatto dipendono dall'aiuto sociale. Infine, la Svizzera dovrebbe poter interrompere il soggiorno delle persone disoccupate che non hanno il diritto di soggiorno permanente se non collaborano con il servizio pubblico di collocamento per trovare un lavoro in tempo utile.
- **Protezione dei salari:** l'attuale procedura di notifica in Svizzera per chi esercita un'attività di breve durata (fino a tre mesi) dovrebbe poter essere mantenuta, consentendo così di effettuare controlli sul lavoro. La Svizzera potrebbe inoltre introdurre, a determinate condizioni, un obbligo di notifica per chi svolge un'attività indipendente. In questo modo, sarebbe possibile evitare che la libera prestazione di servizi limitata a 90 giorni venga aggirata.
- **Carte d'identità biometriche:** le cittadine e i cittadini svizzeri dovrebbero poter decidere autonomamente se richiedere una tale carta. Le carte d'identità non biometriche perderebbero la loro validità dopo un periodo di transizione molto lungo e non potrebbero più essere usate per viaggiare nell'UE. L'utilizzo di carte d'identità non biometriche in Svizzera rimarrebbe invece possibile.

È inoltre previsto che tutti i cittadini e le cittadine dell'UE debbano vivere in Svizzera per una durata minima di cinque anni prima di poter ottenere un permesso di domicilio, mentre secondo l'attuale regolamentazione la durata minima del soggiorno è di cinque anni per alcuni Stati membri dell'UE e di dieci anni per altri. Per le cittadine e i cittadini dell'UE che vivono in Svizzera si applicherebbe quindi la stessa durata minima valida per le Svizzere e gli Svizzeri che vivono oggi nell'UE. La Svizzera potrebbe continuare a definire liberamente i criteri d'integrazione applicabili.

Rilevanza per la Svizzera

La direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE non è stata citata nel progetto dell'accordo istituzionale. Solo le vie legali avrebbero permesso di stabilire in che misura la Svizzera si sarebbe impegnata a recepirla nell'ALC. Gli ultimi colloqui esplorativi con l'UE hanno consentito di chiarire le condizioni per il recepimento della direttiva nell'ALC e di definire soluzioni che tengano conto delle specificità della Svizzera. Per integrare la manodopera indigena e in considerazione dello sviluppo demografico, la Svizzera continuerà a dover fare affidamento sull'immigrazione di cittadine e cittadini dell'UE per soddisfare il proprio fabbisogno in termini di lavoro e personale qualificato.